

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

## COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

e-mail [comune@comune.cavaglietto.no.it](mailto:comune@comune.cavaglietto.no.it)

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione  
Della Giunta Comunale n. 27 del 30.Apr.2016.

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**

## **CAPO I^ - GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione al D.M. 04.Mar.1987, n. 145, la dotazione di armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Polizia locale, del Comune di Cavaglietto, fatte salve le disposizioni della Legge 07.Mar.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi, possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

### **Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione**

Le armi da fuoco in dotazione, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo Nazionale di cui all'art. 7 della Legge 18.Apr.1974, n. 110, devono avere le seguenti caratteristiche:

- pistola a funzionamento semiautomatico di calibro e tipo disponibile nel catalogo nazionale armi.

### **Art. 3 – Numero delle armi in dotazione**

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Locale con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

In relazione a dimissioni, pensionamenti, sospensioni dal servizio, trasferimenti, ecc. è possibile che nella cassaforte dell'Ufficio, sia detenuto un numero di armi maggiore al numero degli Agenti di Pubblica Sicurezza, in attesa di nuova assegnazione ad altro avente diritto.

## **CAPO II^ - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

### **Art. 4 – Assegnazione dell'arma.**

Gli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuamente in attività d' istituto, svolgono servizio con armi.

L'arma è assegnata in via continuativa agli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza , con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'Art.6 / 3° comma del D.M. 04.Mar.1987 n. 145.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, su tutto il territorio del Comune di Cavaglietto e sui territori Comuni convenzionati, nonché per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio, anche fuori dai Comuni convenzionati, e viceversa.

### **Art. 5 – Modalità di porto dell'arma**

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 04.Mar.1987 n. 145 in tutti i casi d'impiego in uniforme.

Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma in fondina esterna. E' consentito il porto di caricatori di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, l'addetto alla Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio (art.6, comma 1, lettera A, D.M. 145/87), l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

#### **Art. 6 – Servizi di collegamento e rappresentanza.**

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio dagli addetti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma, tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### **Art. 7 – Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso od in supporto.**

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavaglietto e dei Comuni convenzionati per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o per particolari esigenze di servizio, sono effettuati di massima senz'arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, che un contingente effettui il servizio munito dell'arma.

In tal caso il Sindaco del Comune procederà alla richiesta da inoltrarsi alla Prefettura di Novara dell'estensione della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

### **CAPO III^ - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI.**

#### **Art. 8 – Prelevamento e deposito dell'arma.**

L'arma è prelevata all'inizio del servizio presso l'Ufficio della Polizia Locale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma deve essere immediatamente versata nei seguenti casi:

- quando sia scaduto il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione
- quando viene a mancare la qualifica di P.S.
- all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio
- tutte le volte in cui sia disposta la revoca con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.

#### **Art. 9 – Doveri dell'assegnatario**

L'addetto alla Polizia Locale al quale è stata consegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia

- c) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa
- d) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 18 del D.M. 04.Mar.1987, n. 145.

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi
- 2) Evitare di depositare armi negli uffici, tranne che durante le momentanee interruzioni di servizio
- 3) Nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori o di incapaci di intendere e di volere
- 4) Evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave
- 5) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita ed in efficienza
- 6) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni
- 7) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza
- 8) Evitare in ogni caso di detenere l'arma al di fuori dell'orario di servizio nel proprio armadietto, od in altro luogo, avendo cura di depositarla nella specifica cassaforte.

#### **Art. 10 – Custodia delle armi**

Le armi, quando non sono prelevate per il servizio sono custodite nella cassaforte posta nell'Ufficio di Polizia Locale, così come le relative munizioni ed eventuali caricatori oltre a quello in dotazione all'arma. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.

L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'Ordine, della Sicurezza e della incolumità pubblica.

#### **Art. 11 – Consegnatario delle armi**

Il consegnatario delle armi è il personale di Polizia locale del Comune di Cavaglietto.

#### **Art. 12 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

Le armi devono essere consegnate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono essere eseguite in luogo isolato.

### **CAPO IV<sup>^</sup> - ADDESTRAMENTO**

#### **Art. 13 – Addestramento al tiro**

Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di P.S., e con decreto di assegnazione dell'arma in via continuativa prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine si procede all'iscrizione di tutti gli addetti, in possesso della qualità di P.S., al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.Mag.1981, n. 286.

## **CAPO V^ - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/87 citato.

### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Novara.